

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 698)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1959

Provvidenze dirette a favorire l'impiego dello zolfo nazionale nella fabbricazione delle fibre tessili artificiali destinate alla esportazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 giugno 1956, n. 695, recante provvedimenti a favore della industria zolfifera, prevede un contributo dello Stato nella vendita delle giacenze di zolfo sui mercati esteri.

Restano, pertanto, esclusi dalla concessione di tale contributo i quantitativi di zolfo occorrenti per la fabbricazione di prodotti destinati all'esportazione, anche per i quali, secondo il progetto presentato dal Governo e emendato dal Parlamento nel senso suindicato, si sarebbe dovuto far luogo alla erogazione del contributo stesso.

Tra tali prodotti sono da comprendere essenzialmente le fibre tessili artificiali, che trovano largo collocamento sui mercati esteri e per la cui fabbricazione è richiesto lo impiego di forti quantità di prodotti a base di zolfo.

L'industria delle fibre artificiali, che attraversa da tempo uno stato di difficoltà per la

concorrenza delle industrie estere su terzi mercati, ha continuato a trovarsi nella condizione di dover pagare per lo zolfo nazionale (essendo anche preclusa la possibilità di rifornirsi all'estero) il maggior prezzo del mercato interno in confronto al prezzo internazionale e a sostenere la concorrenza estera, che poteva avere tra l'altro a disposizione zolfo italiano a prezzi inferiori a quelli stabiliti per la vendita all'interno.

Per facilitare ulteriormente le vendite dello zolfo, la cui produzione non ancora trova completo collocamento sui mercati esteri e interno, e per mettere in linea con la concorrenza estera l'industria delle fibre artificiali, che fin dall'inizio della sua attività ha largamente esportato la sua produzione, si rendono opportune ulteriori provvidenze che si propongono col presente disegno di legge, e che consistono nella con-

cessione, per l'esercizio finanziario 1958-59 di un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale ed il prezzo internazionale per ogni quintale di zolfo grezzo prodotto e venduto sul mercato interno impiegato nella fabbricazione di prodotti utilizzati per la produzione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali, destinati alla esportazione.

La concessione sarà effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro dell'Industria e del commercio, di concerto col Ministro del tesoro.

La valutazione della spesa tiene conto solo in parte della situazione del settore per quanto riguarda l'esportazione.

Sulla base dei dati sul commercio estero disponibili, l'esportazione complessiva per tutto l'anno 1958, tra fiocco, raion, e relativi manufatti puri e misti si può indicare in circa 55.000 tonnellate.

Sia il fiocco, sia il raion richiedono, per la loro produzione, l'impiego sia di solfuro di carbonio nel ciclo di trasformazione della cellulosa in fibre tessili artificiali, sia di zolfo greggio per la fabbricazione della cellulosa.

Secondo accertamenti tecnici a suo tempo compiuti il consumo di zolfo e di solfuro di carbonio si può indicare in:

175 grammi di zolfo per la produzione di un chilogrammo di cellulosa;

300 grammi di solfuro di carbonio per la produzione di un chilogrammo di fiocco;

330 grammi di solfuro di carbonio per la produzione di un chilogrammo di raion;

960-1.000 grammi di zolfo per la produzione di un chilogrammo di solfuro di carbonio.

Sulla base di tali elementi e della indicata esportazione complessiva, il consumo di zolfo per solfuro di carbonio, valutato in una media di 310 grammi per chilogrammo di fibra, si può indicare in circa 17.000 tonnellate.

Per quanto riguarda l'impiego dello zolfo nella fabbricazione di cellulosa tessile, tenuto conto di una produzione nazionale di 55.000 tonnellate di cellulosa, e di un'importazione di circa 88.000 tonnellate, con un totale di circa 143.000 tonnellate, e tenuto conto che la produzione complessiva di fiocco e di raion è stata di circa 137.000 tonnellate, la quantità di cellulosa prodotta all'interno esportata come fibre artificiali si può valutare in circa 20.000 tonnellate.

In ordine all'onere della concessione del ristorno, mentre il prezzo nazionale è ben noto, il prezzo internazionale, o meglio, il prezzo dello zolfo di importazione *cif* porti o frontiera italiana non può allo stato attuale essere sicuramente indicato, essendo finora mancata qualsiasi importazione di zolfo dall'estero.

Premesso che il prezzo interno dello zolfo è di:

lire 48.800 la tonnellata per la qualità gialla superiore;

lire 47.800 la tonnellata per la qualità gialla inferiore;

lire 46.800 la tonnellata per la qualità buona;

lire 46.100 la tonnellata per la qualità corrente,

mentre l'esportazione è effettuata dall'Ente zolfi italiani a 21.000 lire la tonnellata, lo zolfo estero sui mercati europei può arrivare intorno a 19.000-20.000 lire la tonnellata *cif*.

Se si assume quindi come differenza tra il prezzo nazionale ed il prezzo internazionale la somma di circa 25.000 lire la tonnellata l'onere è dato da:

$$55.000 \times 310 \times 25.000 = L. 426.250.000$$

per lo zolfo impiegato nella produzione di solfuro di carbonio utilizzato per la fabbricazione di fibre tessili artificiali, dove 55.000 rappresenta la quantità, in tonnellate, delle fibre tessili esportate, 310 la quantità in chilogrammi dello zolfo impiegato per una

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tonnellata di fibra e 25.000 la differenza in lire dei due prezzi dello zolfo.

Per quanto riguarda la cellulosa nazionale, l'onere sarà dato da:

$$20.000 \times 175 \times 25.000 = L. 87.500.000$$

dove 20.000 rappresenta la quantità, in tonnellate, delle fibre esportate, 175 la quantità in chilogrammi dello zolfo impiegato per tonnellata di fibra e 25.000 la differenza in lire tra i due prezzi dello zolfo.

Gli elementi, come sopra esposti, riproducono nelle linee generali la situazione riferita al 1958, situazione che potrà variare in rapporto ad un aumento o ad una dimi-

nuzione della esportazione delle fibre tessili artificiali e in rapporto ai miglioramenti tecnici che potrebbero essere apportati nel ciclo produttivo di dette fibre, mediante la adozione di attrezzature idonee ad una riduzione del consumo dello zolfo nella fabbricazione della cellulosa e del solfuro di carbonio nella produzione delle fibre.

Come risulta dall'esposizione fatta, il ristorno in misura intera tra il prezzo interno ed il prezzo internazionale dello zolfo e sulla base dell'esportazione delle fibre artificiali nel 1958, richiederebbe la maggiore spesa di circa 513 milioni che, peraltro, si ritiene opportuno contenere nella cifra di lire 450 milioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per agevolare il collocamento della produzione nazionale di zolfo grezzo, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1958-59, un ristorno, entro il limite costituito dalla differenza tra il prezzo nazionale e quello internazionale, per ogni quintale di zolfo grezzo venduto sul mercato interno ed impiegato per la fabbricazione di prodotti utilizzati per la produzione di fibre tessili artificiali e di manufatti, puri o misti, di fibre tessili artificiali, destinati alla esportazione.

L'erogazione del ristorno previsto dal comma precedente non può eccedere la som-

ma di lire 450 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

L'erogazione di detto ristorno sarà effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani con le modalità che all'uopo saranno determinate dal Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro del tesoro con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

All'onere di lire 450 milioni si provvederà con riduzioni del fondo iscritto al capitolo 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.